

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 20/17

**PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**

concernente:

MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42  
“CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,  
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

a iniziativa del Consigliere Leonardi  
*presentata in data 25 settembre 2017*

---

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Vista la proposta presentata dal Consigliere Leonardi;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei deputati.

Allegato A

## PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42  
“CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La vicenda della signora di San Martino di Fiastra, da tutti affettuosamente chiamata “Peppina”, ha sollevato una eco mediatica incredibile ma anche serie questioni legate alle procedure burocratiche che vincolano spesso nei tempi, anche chi avrebbe le carte in regola per poter agire autonomamente e legalmente. Per chi ha oltre novant'anni di età e si trova in situazioni così psicologicamente prostranti i termini legati al rilascio di titoli autorizzatori e abilitativi diventano troppo lunghi e non rispettosi della dignità di chi ha garantito un presidio umano e ambientale in queste aree montane a rischio spopolamento.

Il caso in oggetto “fa scuola” e rappresenta un esempio valido in molte realtà interne della zona del cosiddetto “cratere”. Si tratta di cittadini che risultano risiedere nelle aree colpite dai gravi terremoti del 2016, i quali sono rimasti tenacemente e giustamente accanto alle loro case e ai loro ambienti di vita e di lavoro. Le norme e la burocrazia spesso si allontanano dalla realtà e non tengono conto di situazioni nelle quali norme “general” non possono applicarsi per varie motivazioni pratiche e contingenti.

La stessa dichiarazione di emergenza e le speciali norme che vigono nelle aree terremotate non riescono a codificare queste particolari

fattispecie così come i procedimenti utili ad acquisire i necessari pareri di enti sovraordinati all'ente locale di appartenenza diventano pesanti e troppo lunghi.

La presente proposta di legge alle Camere intende apportare modifiche puntuali al cosiddetto “Codice del Paesaggio” relativamente alla sua Parte Quarta intitolata “Sanzioni” nello specifico al Titolo I (Sanzioni amministrative).

La modifica consiste nell'apporto di una lettera al comma 4 dell'articolo 167 (Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria) in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente.

Si tratta difatti di calarsi nella realtà, per le zone colpite dai terremoti, con la previsione di soluzioni abitative limitate in dimensioni ma che permettano la possibilità del mantenimento in loco del residente e dei suoi familiari.

Ulteriori modifiche sono apportate al Capo II (Sanzioni relative alla Parte terza), all'articolo 181 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa): si intende così diminuire i termini indicati al comma 1-quater in casi come quelli succitati.

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 167 del d.lgs. 42/2004)*

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è aggiunta la seguente:

“c bis) nuove costruzioni, eseguite successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza da sisma, con volumetria non superiore a 350 mc e con eventuali prescrizioni.”.

**Art. 2**

*(Modifica dell'articolo 181 del d.lgs. 42/2004)*

1. Dopo il comma 1 quinquies dell'articolo 181 del d.lgs. 42/2004 è inserito il seguente:

“1-sexies. In caso di immobili o aree interessati dalla dichiarazione di stato di emergenza sismica i termini di centottanta giorni e di novanta giorni sono ridotti di un terzo.”.